

IL DIRIGENTE DELL'AREA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
DENIS BARBIERI**POSTA PEC****Agli Enti e Amministrazioni in
indirizzo**

**OGGETTO: D.G.R. n.2145 del 22/11/2019 “Provvedimento Autorizzatorio Unico
comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto di
potenziamento dello stadio ossidativo del depuratore mediante
tecnologia ANAMMOX”, in via Convertite 8, Faenza (RA), proposto
dalla Società Caviro Extra S.p.A.**

**Verifica di ottemperanza – Trasmissione esito verifica di
ottemperanza**

La Società Caviro Extra S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 0535243 del 29 maggio 2025, ha trasmesso la documentazione relativa alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nella Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.2145 del 22 novembre 2019.

Successivamente, con nota prot. n. 0614244 del 23 giugno 2025 è stato chiesto agli in indirizzo di fornire un parere in merito all'ottemperanza delle condizioni ambientali relative agli aspetti di propria competenza; a seguito della richiesta di pareri sono stati acquisiti i seguenti contributi:

- ARPAE di Ravenna, con nota prot. n. 0641343 del 30 giugno 2025;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con nota prot. n. 0685511 del 11 luglio 2025;
- Unione della Romagna Faentina, con nota prot. n. 0725943 del 23 luglio 2025;
- Terna Rete Italia S.p.A. - A.O.T. Firenze, con nota prot. n. 1066893 del 28 ottobre 2025;
- Provincia di Ravenna, Settore viabilità, con nota prot. n. 1098426 del 7 novembre 2025.

Tra i pareri ricevuti, si segnala che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Ente ottemperante per la condizione n.48, ricevuto con nota al prot. n. 0685511 del 11 luglio 2025, conclude indicando che *“la verifica del rispetto delle indicazioni contenute nel parere suddetto potrà essere effettuata solo a seguito di inoltro di un'autocertificazione corredata da idoneo elaborato grafico quotato, da parte della Società proponente, che asseveri quali soluzioni progettuali sono state scelte al fine del rispetto di quanto indicato nella nota prot. cons. n.9538 del 11.11.2019”*; tale richiesta è stata trasmessa al proponente con nota al prot. n. 0726018 del 23 luglio 2025. Successivamente, Caviro Extra S.p.A., con nota acquisita al

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bolognatel 051.527.6911
tel 051.527.6953Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1315	550	180			Fasc.	2018	48

prot. n. 0190307 del 2 marzo 2026, ha trasmesso le integrazioni richieste dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, il quale ha fornito un parere di ottemperanza alla condizione n.48, acquisito al prot. n. 0242656 del 12 marzo 2026.

Parallelamente alla procedura in oggetto, sono state condotte delle verifiche sulla base di quanto rilevato da ARPAE ST di Ravenna in sede di visita ispettiva di AIA, unitamente ai chiarimenti forniti da ARPAE SAC di Ravenna, che hanno evidenziato delle difformità tra lo stato di fatto e quanto approvato in sede di PAUR e atti seguenti; tali difformità, oggetto di diffida della Regione Emilia-Romagna (trasmessa con nota Prot. n. 0609716 del 20/06/2025), riguardavano anche aspetti legati alle prescrizioni oggetto della presente verifica di ottemperanza (in particolare, le prescrizioni n. 6, 8 e 47), come segnalato anche nel parere di ARPAE (nota prot. n. 0641343 del 30 giugno 2025). Ad oggi, tale diffida risulta risolta in quanto Caviro Extra S.p.A. ha adempiuto alle richieste nei tempi prescritti (risoluzione diffida comunicata con nota di cui al prot. regionale n. 1127378 del 17 novembre 2027); in particolare, è stata svolta la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto *“Modifica del progetto approvato con DG RER n. 2145/2019 per variazione dei quantitativi di rifiuti non pericolosi trattati, riorganizzazione degli stoccaggi e installazione impianto di filtrazione e rettifica mosti”*, chiusa positivamente con Determina n. 25314 del 22/12/2025 in cui sono stati affrontati anche i temi relativi alle prescrizioni 6, 8 e 47.

A seguito della procedura di screening, con nota prot. n. 0055265 del 23 gennaio 2026 è stato chiesto ad ARPAE di fornire un parere aggiornato in merito all’ottemperanza delle condizioni ambientali n. 6, 8 e 47; tale contributo è stato ricevuto con nota prot. n. 0175663 del 25 febbraio 2026.

Nella seguente tabella 1 è riportato il testo delle prescrizioni e l’esito della verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n.2145 del 22 novembre 2019, condotta sulla base dei pareri pervenuti e delle valutazioni condotte in sede di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), che risultano complessivamente ottemperate e così riepilogate:

- prescrizioni 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 47 e 48 ottemperate;
- prescrizioni 3, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 32, 41, 42, 43, 44 e 46 non più esigibili.

La sopra indicata documentazione è consultabile nella pagina dedicata del sito Banca dati delle Valutazioni ambientali regionali (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/4812>) nella sezione denominata “verifica di ottemperanza e monitoraggio”.

Prescrizioni da DGR n.2145 del 22/11/2019	Esito verifica ottemperanza
<p>Condizione n.1): <i>i rifiuti speciali liquidi non pericolosi, prodotti da terzi e conferiti tramite mezzi mobili, ammessi alla c.d. sezione anaerobica "new" per il trattamento biologico (R3) nel depuratore aziendale per la produzione di biogas, biometano e gesso di defecazione da fanghi potranno essere solo quelli indicati nel provvedimento di AIA allegato al PAUR.</i></p>	<p><u>La condizione n. 1 si considera ottemperata.</u> In particolare, le tipologie di rifiuti indicate nel provvedimento di AIA allegato al PAUR sono state integrate con il successivo provvedimento di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale di cui alla determinazione ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2020-4591 del 30/09/2020. Dai Rapporti Ispettivi AIA effettuati successivamente all'adozione del PAUR da ARPAE ST di Ravenna negli anni 2021 e 2024 presso l'installazione in oggetto, (rif. prot. ARPAE. PG/2022/80589 del 13/05/2022 e PG/2025/25825 del 10/02/2025) non sono emerse difformità in esito ai controlli programmati.</p>
<p>Condizione n.2): <i>l'incremento di rifiuti liquidi fangosi non pericolosi in ingresso al trattamento anaerobico (sezione "old") pari a 20.000 t/a (step 1) è subordinato alla riorganizzazione della destinazione finale dei fanghi generati dai flussi di reflui originati dalle attività di Enomondo e di Caviro Extra, in modo che tutti i reflui di dilavamento e di origine domestica dalle attività di Enomondo S.r.l. e di Caviro Extra S.p.A. e i reflui industriali di Enomondo S.r.l. vengano convogliati direttamente alla sezione aerobica del depuratore aziendale di Caviro Extra. Tale riorganizzazione riferita alle linee produzione fanghi dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il 31/03/2020.</i></p>	<p><u>La condizione n. 2 si considera ottemperata.</u> La riorganizzazione dei flussi di depurazione ossidativa (aerobica) e anaerobica, con conseguente generazione di due tipologie di fango centrifugato gestite separatamente, risulta attivata in data 04 dicembre 2019, come da comunicazione di Caviro Extra SpA acquisita al protocollo ARPAE PG/2019/186996 del 05/12/2019.</p>
<p>Condizione n.3): <i>l'incremento dei rifiuti liquidi fangosi non pericolosi in ingresso alla sezione di digestione anaerobica "old" e "new" rispettivamente pari a 30.000 e 40.000 t/anno (step 2) è subordinato alla completa realizzazione ed avvio della nuova sezione anammox e degli impianti di produzione ACF e gesso di defecazione da fanghi.</i></p>	<p><u>La condizione n. 3 si considera non più esigibile,</u> in quanto risultano parzialmente attuati gli interventi previsti dal PAUR - Step 2; in particolare, risulta non realizzata, e non più realizzabile, la nuova sezione Anammox. Entro la data prevista dalla DGR n. 2145/2019 (cioè entro il 31/12/2022) non risulta pertanto realizzato il completo set up migliorativo.</p>
<p>Condizione n.4): <i>le acque di processo dell'impianto di produzione dei gessi di defecazione non possono essere considerate di origine agroalimentare per cui devono essere destinate alla sezione aerobica dell'impianto di depurazione aziendale.</i></p>	<p><u>La condizione n. 4 si considera non più esigibile,</u> in quanto dall'impianto di produzione di gesso di defecazione da fanghi non risultano acque reflue di processo, ma solo acque reflue di dilavamento convogliate alla sezione di trattamento aerobico del depuratore aziendale.</p>
<p>Condizione n.5): <i>il gesso di defecazione da fanghi deve essere prodotto unicamente dalla linea di trattamento "new" con ingresso alla stessa</i></p>	<p><u>La condizione n. 5 si considera non più esigibile.</u> In particolare, a seguito di modifiche strutturali e organizzative, quali in particolare la riorganizzazione dei flussi di depurazione ossidativa (aerobica) e anaerobica, con conseguente generazione di due</p>

<p><i>unicamente dei rifiuti i cui codici EER sono individuati nell'AIA allegata al PAUR.</i></p>	<p>tipologie di fango centrifugato gestite separatamente (vedi condizione n. 2), è stata approvata la modifica dell'AIA n.4591/2020 in cui il gesso di defecazione viene prodotto dal fango disidratato generato sia dalla sezione anaerobica old che new.</p>
<p>Condizione n.6): <i>i flussi e i depositi dei fanghi che originano rispettivamente dal trattamento anaerobico "new", "old" ed ossidativo dovranno essere tenuti fisicamente distinti e chiaramente identificati.</i></p>	<p>La condizione n. 6 si considera ottemperata.</p> <p>In particolare, come riportato nel Rapporto Ispettivo AIA 2024 (rif. protocollo ARPAE PG/2025/25825 del 10/02/2025) risulta verificata da ARPAE ST di Ravenna la gestione separata dei fanghi di depurazione da sezione di digestione anaerobica (EER 020705) dai fanghi di depurazione da sezione aerobica (EER 190812), tenuti fisicamente distinti, mentre i fanghi di depurazione centrifugati di cui al codice EER 020705 erano risultati messi in riserva (R13) in difformità al progetto a suo tempo autorizzato.</p> <p>Nel dettaglio, delle tre centrifughe mobili allocate su area Spadazza, due sono dedicate alla disidratazione dei fanghi di depurazione da sezione di digestione anaerobica (digestato) e una viene dedicata alla disidratazione dei fanghi di depurazione da sezione aerobica; i fanghi di depurazione giungono tramite tubazioni interrato alle centrifughe poste su area Spadazza.</p> <p>In area Spadazza è presente una baia dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti costituiti dai fanghi disidratati di depurazione da sezione aerobica (EER 190812).</p> <p>In merito alla gestione, diversa e separata, dei fanghi di depurazione da sezione anaerobica centrifugati in area Spadazza (EER 020705), secondo progetto a suo tempo approvato potevano essere destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>senza soluzione di continuità alla produzione di gesso di defecazione da fanghi presso la stessa installazione gestita da Caviro Extra SpA;</i> - <i>senza soluzione di continuità alla produzione mediante compostaggio di ACF, ACFA presso l'installazione gestita da Enomondo srl;</i> - <i>a spandimento agronomico in caso di necessità, previa messa in riserva (R13).</i> <p>Sulla base di quanto rilevato da ARPAE ST di Ravenna in sede di visita ispettiva, unitamente ai chiarimenti forniti da ARPAE SAC di Ravenna, si era riscontrato che i fanghi di depurazione centrifugati di cui al codice EER 020705 risultavano messi in riserva (R13) in difformità al progetto autorizzato in una baia che occupa parte dell'area destinata al nuovo piazzale previsto per lo stoccaggio di tali rifiuti (difformità rispetto a quanto approvato in sede di PAUR e atti seguenti oggetto di diffida della Regione Emilia-Romagna trasmessa con nota Prot. n. 0609716 del 20/06/2025). Tale diffida è risultata risolta in quanto Caviro Extra S.p.A. ha adempiuto alle richieste nei tempi prescritti (risoluzione diffida comunicata con nota di cui al prot. regionale n. 1127378 del 17 novembre 2027); in particolare, è stata</p>

	<p>svolta la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto “<i>Modifica del progetto approvato con DG RER n. 2145/2019 per variazione dei quantitativi di rifiuti non pericolosi trattati, riorganizzazione degli stoccaggi e installazione impianto di filtrazione e rettifica mosti</i>”, chiusa positivamente con Determina n. 25314 del 22/12/2025 in cui sono stati verificati anche gli stoccaggi dei fanghi.</p>
<p>Condizione n.7): <i>i cumuli di gessi di defecazione da fanghi in attesa di utilizzo dovranno essere coperti.</i></p>	<p><u>La condizione n. 7 si considera ottemperata.</u> In particolare, dai Rapporti Ispettivi AIA redatti da ARPAE (rif. protocollo ARPAE PG/2022/80589 del 13/05/2022 e PG/2025/25825 del 10/02/2025) non emergono difformità in esito ai controlli programmati effettuati da ARPAE ST di Ravenna negli anni 2021 e 2024.</p>
<p>Condizione n.8): <i>al fine di individuare in modo univoco quali parti d'impianto siano riconducibili all'attività di Caviro Extra S.p.A. e quali a Enomondo S.r.l., si ritiene necessario che ogni parte di impianto sia chiaramente identificata, anche mediante cartellonistica e fisicamente separata.</i></p>	<p><u>La condizione n. 8 si considera ottemperata</u> In particolare, il Rapporto Ispettivo AIA 2021 (rif. protocollo ARPAE PG/2022/80589 del 13/05/2022) conteneva in proposito specifica indicazione alla Ditta su soluzioni da adottare (“<i>Le aree di competenza delle diverse ditte devono essere fisicamente e chiaramente identificate e dotate di idonea separazione</i>”). In riferimento alla precedente visita ispettiva e, nello specifico, relativamente a quanto richiesto sul punto nel Rapporto Ispettivo AIA 2021, ARPAE ST di Ravenna nell’ambito del controllo programmato IPPC effettuato nell’anno 2024 verificava che “<i>le aree con titolarità diversa sono state identificate da segnaletica verticale poste nell’area dell’impianto al quale si riferiscono</i>” (rif. protocollo ARPAE PG/2025/25825 del 10/02/2025). Come emerge dal Rapporto Ispettivo AIA 2024, tra le parti di impianto riconducibili all’attività di Caviro Extra SpA ispezionate da ARPAE ST di Ravenna nell’ambito dello stesso controllo programmato effettuato nell’anno 2024 risultava anche un’area scoperta e asfaltata (Piazzale Drei) utilizzata per lo stoccaggio di “materiale non identificato” dichiarato da Caviro Extra S.p.A. come “feccia”; secondo progetto approvato in PAUR tale parte di impianto (Piazzale Drei) non rientra tra le aree di competenza di Caviro Extra S.p.A. ed era oggetto di stoccaggi relativi ad un’altra azienda, Enomondo S.r.l.; al tempo del sopralluogo il Piazzale Drei non risultava chiaramente identificato come parte di impianto riconducibile all’installazione gestita da Enomondo S.r.l. (peraltro occupata da Caviro Extra SpA) (difformità rispetto a quanto approvato in sede di PAUR e atti seguenti oggetto di diffida della Regione Emilia-Romagna trasmessa con nota Prot. n. 0609716 del 20/06/2025). Tale diffida è risultata risolta in quanto Caviro Extra S.p.A. ha adempiuto alle richieste nei tempi prescritti (risoluzione diffida comunicata con nota di cui al prot. regionale n. 1127378 del 17 novembre 2027); in particolare, è stata svolta la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al</p>

	<p>progetto “Modifica del progetto approvato con DG RER n. 2145/2019 per variazione dei quantitativi di rifiuti non pericolosi trattati, riorganizzazione degli stoccaggi e installazione impianto di filtrazione e rettifica mosti”, chiusa positivamente con Determina n. 25314 del 22/12/2025 in cui è stata verificata la titolarità e le modalità di gestione del piazzale “Drei”.</p>
<p>Condizione n.9): <i>dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a contenere l'inquinamento luminoso nel rispetto di quanto previsto della Legge regionale n. 19/2003 e smi.</i></p>	<p><u>La condizione n. 9 si considera ottemperata.</u> Si prende atto che nel sito sono installati sistemi illuminanti coerenti con quanto previsto della Legge regionale n. 19/2003 e smi.</p>
<p>Condizione n.10): <i>in merito alla provenienza dei rifiuti ammessi alle attività di recupero il gestore dovrà garantire la priorità alle utenze locali e regionali al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, così come assunto dal principio di prossimità del PRGR approvato con D.A.L. n. 67/2016 (lettera b, comma 1 art. 18 delle NTA).</i></p>	<p><u>La condizione n. 10 si considera ottemperata.</u> In particolare, dai Rapporti Ispettivi AIA redatti da ARPAE (rif. protocollo ARPAE PG/2022/80589 del 13/05/2022 e PG/2025/25825 del 10/02/2025) non emergono difformità in esito ai controlli programmati effettuati da ARPAE ST di Ravenna negli anni 2021 e 2024.</p>
<p>Condizione n.11): <i>le vasche dell'impianto anammox dovranno essere impermeabilizzate, coperte e coibentate e dovranno essere mantenuti i rilevatori in continuo di pH, temperatura, ossigeno e le due sonde di misurazione dei nitrati.</i></p>	<p><u>La condizione n. 11 si considera non più esigibile,</u> in quanto risultano parzialmente attuati gli interventi previsti dal PAUR - Step 2; in particolare, risulta non realizzata, e non più realizzabile senza nuova sottoposizione alle procedure di VIA previste dalla L.R. n. 4/2018 e smi, la nuova sezione Anammox, a cui la prescrizione si riferisce.</p>
<p>Condizione n.12): <i>il termine per l'ultimazione delle piantumazioni verdi previste quali interventi mitigativi dovrà avvenire prima dell'avvio dello “step 2” di progetto e ad opere realizzate dovranno essere previsti controlli almeno semestrali delle piantumazioni arboree con eventuali ripristini/sostituzioni al fine di garantire la presenza della barriera verde.</i></p>	<p><u>La condizione n. 12 si considera non più esigibile,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.11.</p>
<p>Condizione n.13): <i>Caviro Extra spa è tenuta a presentare quanto richiesto all'art. 21 del DPR n. 120/2017.</i></p>	<p><u>La condizione n. 13 si considera ottemperata,</u> in dettaglio, come indicato nel parere dell'Unione della Romagna Faentina (acquisito con nota prot. n. 0725943 del 23 luglio 2025) la Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del DPR n.120/2017, e i certificati analitici sono stati inviati all'Unione della Romagna Faentina da Caviro Extra S.p.A. (acquisiti agli atti con Prot. URF n. 66229 del 11/09/2020 e successivamente integrati con la planimetria dei punti campionamento acquisita agli atti con Prot. URF n. URF n. 68312 del 18/09/2020). Infine è stata acquisita la comunicazione di Rettifica della data di inizio delle attività di scavo (con Prot. URF n. 69165 del 22/09/2020). La caratterizzazione delle terre e rocce da scavo è stata eseguita sull'intero set analitico previsto</p>

	dalla Tabella 4.1, Allegato 4 del DPR n. 120/2017 (compresi IPA e BTEX).
Condizione n.14): <i>la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo dovrà comprendere tutto il set analitico minimale previsto dalla tab. 4.1 del DPR n. 120/2017 comprensivo di BTEX e IPA;</i>	<u>La condizione n. 14 si considera ottemperata,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.13.
Condizione n.15): <i>le acque emunte potranno essere scaricate previa verifica analitica di compatibilità qualitativa con le acque superficiali del corpo ricettore.</i>	<u>La condizione n. 15 si considera non più esigibile,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.11.
Condizione n.16): <i>ai fini dell'esecuzione del wellpoint, il proponente dovrà inviare preventivamente comunicazione al Servizio concessioni di ARPAE SAC di Bologna ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 41/2011.</i>	<u>La condizione n. 16 si considera non più esigibile,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.11.
Condizione n.17): <i>le acque di scarico derivanti dall'attività di wellpoint dovranno essere preventivamente autorizzate dall'autorità idraulica competente definita in base alla destinazione delle acque prelevate. Nel caso in cui fosse previsto il destino in corpo superficiale, tale domanda dovrà essere corredata dalle analisi attestanti la compatibilità qualitativa</i>	<u>La condizione n. 17 si considera non più esigibile,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.11.
Condizione n.18): <i>le acque di processo dell'impianto di produzione dei gessi di defecazione non possono essere considerate di origine agroalimentare e dunque il loro recapito nella rete fognaria di sito dovrà essere coerente con il nuovo assetto valutato.</i>	<u>La condizione n. 18 si considera non più esigibile,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.4.
Condizione n.19): <i>Visto l'impiego di sorgenti sonore e la presenza di operazioni rumorose, al momento dell'avvio dei lavori, l'Impresa esecutrice dovrà presentare al Comune di competenza domanda di autorizzazione alla attività temporanea di cantiere ai sensi della D.G.R. n. 45/2002 e delle NTA del piano di Classificazione acustica del Comune di Faenza.</i>	<u>La condizione n. 19 si considera non più esigibile,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.11.
Condizione n.20): <i>l'attività dei cantieri dovrà essere svolta solo nei giorni feriali dalle ore 7 alle 20. L'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego</i>	<u>La condizione n. 20 si considera ottemperata,</u> come indicato nel parere dell'Unione della Romagna Faentina (acquisito con nota prot. n. 0725943 del 23 luglio 2025) durante la fase di cantiere non si sono riscontrate anomalie e non sono stati registrati esposti rispetto ai temi indicati nella prescrizione.

<p>di macchinari rumorosi dovranno essere svolti dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.</p>	
<p>Condizione n.21): non dovranno essere utilizzate macchine operatrici con potenza sovradimensionata rispetto alla tipologia d'intervento e con livello di potenza sonora superiore a quella riportata nella valutazione previsionale di impatto acustico.</p>	<p><u>La condizione n. 21 si considera ottemperata,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.20.</p>
<p>Condizione n.22): l'uso contemporaneo di attrezzature disturbanti dovrà essere evitato e comunque limitato ai soli casi di effettiva necessità.</p>	<p><u>La condizione n. 22 si considera ottemperata,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.20.</p>
<p>Condizione n.23): le sorgenti fisse del cantiere poste stabilmente dovranno essere posizionate nel punto di maggiore distanza possibile dai ricettori;</p>	<p><u>La condizione n. 23 si considera ottemperata,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.20.</p>
<p>Condizione n.24): gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e compressori, etc.), quando possibile del tipo insonorizzati, dovranno essere posti in posizione schermata rispetto agli edifici residenziali circostanti, anche sfruttando i cumuli di materiale di cantiere, il cui ingombro fisico potrebbe fungere da barriera verso l'esterno;</p>	<p><u>La condizione n. 24 si considera ottemperata,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.20.</p>
<p>Condizione n.25): dovrà essere previsto l'allacciamento alla rete elettrica esistente e limitato al massimo l'utilizzo di generatori di corrente autonomi (gruppi elettrogeni);</p>	<p><u>La condizione n. 25 si considera ottemperata,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.20.</p>
<p>Condizione n.26): l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi dovranno essere svolti adottando tutti gli accorgimenti tecnici possibili al fine di ridurre al minimo le emissioni rumorose presso i ricettori, attraverso idonea organizzazione dell'attività, impiegando le attrezzature più idonee;</p>	<p><u>La condizione n. 26 si considera ottemperata,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.20.</p>
<p>Condizione n.27): i mezzi pesanti in entrata/uscita nonché entro l'area di cantiere, dovranno procedere a passo d'uomo;</p>	<p><u>La condizione n. 27 si considera ottemperata,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.20.</p>
<p>Condizione n.28): gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso;</p>	<p><u>La condizione n. 28 si considera ottemperata,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.20.</p>

<p>Condizione n.29): <i>dovrà essere data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere mobile su tempi e modi di esercizio, data di inizio/fine lavori</i></p>	<p><u>La condizione n. 29 si considera ottemperata,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.20.</p>
<p>Condizione n.30): <i>la realizzazione del progetto è condizionata all'approvazione della variante del Piano di classificazione acustica comunale per l'adeguamento dell'intera area d'impianto che rimarrà strettamente industriale, alla classe V;</i></p>	<p><u>La condizione n. 30 si considera ottemperata.</u> Con Delibera di Consiglio URF n. 62 del 30/10/2019 è stata approvata sia la variante urbanistica sia la variante classificazione acustica (Tavola di zonizzazione acustica ZAC_Faenza_Tav 3-var 9.</p>
<p>Condizione n.31): <i>le sorgenti sonore impiantistiche dovranno corrispondere a marca e modello riportati nella valutazione di impatto acustico;</i></p>	<p><u>La condizione n. 31 si considera ottemperata.</u> Si da atto della corrispondenza tra le sorgenti sonore impiantistiche e quanto considerato nella valutazione previsionale di impatto acustico.</p>
<p>Condizione n.32): <i>il locale tecnico Anammox dovrà essere realizzato in materiale fonoisolante</i></p>	<p><u>La condizione n. 32 si considera non più esigibile,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.11.</p>
<p>Condizione n.33): <i>l'impianto per il biosolfato dovrà essere attivato esclusivamente in tempo di riferimento diurno (ore 6-22) ed essendo mobile non potrà essere spostato in posizione diversa da quella indicata in planimetria Allegato 3C -14.2 "Planimetria delle sorgenti sonore" del 07/2019, se non previa nuova valutazione previsionale di impatto acustico che ne dimostri la compatibilità acustica;</i></p>	<p><u>La condizione n. 33 si considera ottemperata.</u> Si da atto che l'impianto funziona solo in periodo diurno ed è sito nella posizione considerata nella valutazione previsionale di impatto acustico.</p>
<p>Condizione n.34): <i>alla realizzazione dell'opera dovrà essere effettuata verifica fonometrica in campo, alla sorgente e ai ricettori, nel periodo di attivazione di tutte le sorgenti, al massimo regime di funzionamento, a conferma delle stime previsionali prodotte; in caso di riscontro di criticità acustiche dovranno essere adottate opere di mitigazione acustica;</i></p>	<p><u>La condizione n. 34 si considera ottemperata.</u> Si dà atto che è stata condotta una verifica fonometrica in data 3 marzo 2022 e una analisi mediante modello di simulazione ed è stato verificato il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali in periodo diurno e notturno in tutti i ricettori sensibili.</p>
<p>Condizione n.35): <i>i documenti 1.3 "Valutazione impatto acustico" del 12/2018, 1.3 "Valutazione impatto acustico" integrazioni, del 07/2018, costituenti All. 6 per l'AIA e la planimetria Allegato 3C -14.2 "Planimetria delle sorgenti sonore" del 07/2019, dovranno essere tenuti presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo;</i></p>	<p><u>La condizione n. 35 si considera ottemperata.</u> Si da atto che i documenti disponibili presso il sito.</p>
<p>Condizione n.36): <i>gli automezzi dovranno circolare con masse legali ai sensi degli artt. 10, 54, 62 del Codice della Strada ed in ogni caso</i></p>	<p><u>La condizione n. 36 si considera ottemperata.</u> come indicato nel parere della Provincia di Ravenna (acquisito con nota prot. n. 1098426 del 7 novembre</p>

<p>garantendo una massa complessiva, comprensiva di tara non superiore a 44 t;</p>	<p>2025) non risultano inottemperanze rispetto a quanto prescritto.</p>
<p>Condizione n.37): <i>il trasporto del materiale dovrà avvenire impiegando esclusivamente mezzi isolati. Gli autocarri carichi dovranno viaggiare a velocità moderata (max 40 Km/ora) mantenendo tra essi una distanza non inferiore a m 300 e dovranno ridurre la velocità, adottando opportune cautele ed accorgimenti nell'incrociare altri automezzi di tipo pesante. Dovrà essere evitato nel modo più assoluto che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi;</i></p>	<p><u>La condizione n. 37 si considera ottemperata.</u> come indicato nel parere della Provincia di Ravenna (acquisito con nota prot. n. 1098426 del 7 novembre 2025) non risultano inottemperanze rispetto a quanto prescritto.</p>
<p>Condizione n.38): <i>visto il continuo transitare dei mezzi adibiti al trasporto fanghi nell'area, occorre predisporre un'adeguata protezione per il sostegno n. 55 al fine di salvaguardarlo da eventuali urti e collisioni;</i></p>	<p><u>La condizione n. 38 si considera ottemperata.</u> come indicato nel parere di Terna (acquisito con nota prot. n. 1066893 del 28 ottobre 2025) la prescrizione risulta ottemperata.</p>
<p>Condizione n.39): <i>l'eventuale installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. n. 449/1998, (tenuto conto, tra l'altro dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C);</i></p>	<p><u>La condizione n. 39 si considera ottemperata.</u> come indicato nel parere di Terna (acquisito con nota prot. n. 1066893 del 28 ottobre 2025) la prescrizione risulta ottemperata.</p>
<p>Condizione n.40): <i>per ogni eventuale necessità derivanti da modifiche progettuali, da situazioni al momento non prevedibili o dubbi che potessero insorgere durante la fase dei lavori, occorrerà contattare i tecnici di Terna spa al fine di riconsiderare eventuali interferenze;</i></p>	<p><u>La condizione n. 40 si considera ottemperata.</u> come indicato nel parere di Terna (acquisito con nota prot. n. 1066893 del 28 ottobre 2025) la prescrizione risulta ottemperata.</p>
<p>Condizione n.41): <i>prima dell'avvio, nelle condizioni previste dallo step 2, Caviro Extra (in collaborazione con Enomondo) dovrà installare e rendere operative presso la sede di Faenza 2 colonnine con 4 stazioni di ricarica nelle quali dipendenti, visitatori, clienti della Caviroteca avranno accesso gratuito alla ricarica della propria auto elettrica, con una stima a pieno regime per le 4 stazioni di 16 auto/giorno ricaricate per circa 270 g/anno, consentendo una compensazione annua di 40 kg di PM10 (37 mg/km) e 0,7 kg di SOX (0,66 mg/km);</i></p>	<p><u>La condizione n. 41 si considera non più esigibile,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.11.</p>

<p>Condizione n.42): <i>prima dell'avvio, nelle condizioni previste dallo step 2, Caviro Extra (in collaborazione con Enomondo) dovrà aver concordato con trasportatori la conversione di mezzi pesanti da diesel a metano/biometano, al fine di passare da un'emissione media di PM10 di 142 a 31 mg/km e per SOX da 4 a 0 mg/km;</i></p>	<p><u>La condizione n. 42 si considera non più esigibile,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.11.</p>
<p>Condizione n.43): <i>prima dell'avvio, nelle condizioni previste dallo step 2, Caviro Extra (in collaborazione con Enomondo) dovrà provvedere alla piantumazione di ulteriore barriera a verde lungo il confine nord a completamento della fascia di mitigazione già presente;</i></p>	<p><u>La condizione n. 43 si considera non più esigibile,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.11.</p>
<p>Condizione n.44): <i>elaborare, entro il 31/12/2022 (scadenza realizzazione "step 2" di progetto) uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di inserire nel Complesso Caviro Extra / Enomondo impianti fotovoltaici o soluzioni similari di efficientamento energetico e inserimento di nuove forme di energie rinnovabili volte a contribuire agli obiettivi di contenimento della CO₂;</i></p>	<p><u>La condizione n. 44 si considera non più esigibile,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.11.</p>
<p>Condizione n.45): <i>i punti di emissione E181 ed E182 cesseranno di funzionare una volta spenti i motori alimentati a biogas e metano ad essi collegati, M5 ed M6 (Jenbacher 1 e 2); lo spegnimento deve avvenire prima dell'avvio nelle condizioni previste dallo step 2 e deve essere preventivamente comunicato e successivamente attestata l'interruzione dell'invio di biogas agli stessi;</i></p>	<p><u>La condizione n. 45 si considera ottemperata.</u> In particolare, risultano smantellati i motori M5, M6 e i relativi punti di emissione E181, E182 non sono più presenti, così come rilevato anche nell'ultimo Rapporto Ispettivo AIA redatto da ARPAE.</p>
<p>Condizione n.46): <i>per il c.d. "step 2" i rifiuti speciali liquidi non pericolosi, prodotti da terzi e conferiti tramite mezzi mobili, ammessi al trattamento biologico nelle sezioni anaerobiche "new" e "old" saranno unicamente quelli di cui all'allegato 2 punto 1) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2773/2004;</i></p>	<p><u>La condizione n. 46 si considera non più esigibile,</u> si rimanda a quanto espresso per la condizione n.11.</p>
<p>Condizione n.47): <i>devono essere previste idonee volumetrie di deposito del gesso di defecazione da fanghi prodotto; qualora si riscontrasse criticità inerenti gli stoccaggi dovrà essere sospeso l'invio del fango stesso all'impianto e verificata l'attività della sezione di digestione anaerobica, che</i></p>	<p><u>La condizione n. 47 si considera ottemperata.</u> Sulla base di quanto rilevato da ARPAE ST di Ravenna in sede di ultima visita ispettiva, unitamente ai chiarimenti forniti da ARPAE SAC di Ravenna, si è riscontrato che si riscontrava che le aree di stoccaggio (baie) a servizio dell'impianto di produzione del gesso di defecazione da fanghi sono realizzate e gestite in difformità al progetto autorizzato (difformità rispetto a quanto approvato in sede di PAUR e atti seguenti</p>

<p><i>potrebbe necessitare di un rallentamento dell'alimentazione dei rifiuti in ingresso;</i></p>	<p>oggetto di diffida della Regione Emilia-Romagna trasmessa con nota Prot. n. 0609716 del 20/06/2025). Tale diffida è risultata risolta in quanto Caviro Extra S.p.A. ha adempiuto alle richieste nei tempi prescritti (risoluzione diffida comunicata con nota di cui al prot. regionale n. 1127378 del 17 novembre 2027); in particolare, è stata svolta la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto "Modifica del progetto approvato con DG RER n. 2145/2019 per variazione dei quantitativi di rifiuti non pericolosi trattati, riorganizzazione degli stoccaggi e installazione impianto di filtrazione e rettifica mosti", chiusa positivamente con Determina n. 25314 del 22/12/2025 in cui sono stati verificati anche gli stoccaggi dei fanghi.</p>
<p>Condizione n.48): <i>ai fini del non incremento del rischio idraulico, la progettazione dei nuovi fabbricati e dei manufatti sensibili dovrà tener conto della quota di 27,50 m riferiti al sistema altimetrico adottato dal proponente nelle tavole progettuali presentate;</i></p>	<p><u>La condizione n. 48 si considera ottemperata.</u> In particolare, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Ente ottemperante per la condizione n.48, nel contributo ricevuto con prot. regionale n. 0242656 del 12 marzo 2026, conclude che il proponente ha ottemperato alla richiesta, in quanto ha trasmesso gli elaborati che dimostrano il rispetto della quota indicata.</p>

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri
(nota firmata digitalmente)

Bologna, 16 marzo 2026

Per informazioni sul procedimento in oggetto contattare:

Roberto Bertinelli

e-mail roberto.bertinelli@regione.emilia-romagna.it

tel. 051 527 9679

cell. 333 3279520

RB 138_VO Caviro Extra_Esito VO.docx

Indirizzario

ARPAE direzione generale

dirgen@cert.arpa.emr.it

ARPAE SAE di Ravenna

aora@cert.arpa.emr.it

c.a. Tamara Mordenti

ARPAE AAEME di Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

c.a. Cristina Volta

Terna Rete Italia S.p.A. - A.O.T. Firenze

aot-fiorenze@pec.terna.it

Provincia di Ravenna

Settore viabilità

provra@cert.provincia.ra.it

Unione della Romagna Faentina

pec@cert.romagnafaentina.it

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

romagnaoccidentale@pec.it